

STATUTO

dell'Associazione "We Without Borders - ODV"

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "We Without Borders - ODV", da ora in avanti "Associazione", che opera ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da ora in avanti "Codice del Terzo Settore", e successive integrazioni e modifiche.

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro competente.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Principi, finalità e attività

2.1 L'Associazione si ispira ai principi fondamentali della Costituzione Italiana. La solidarietà, il rispetto per la vita dell'essere umano e il diritto alla salute e alla cura rappresentano i valori su cui l'Associazione fonda la sua esistenza.

L'Associazione è indipendente e apartitica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

2.2 In particolare, l'Associazione svolge, ai sensi dell'art. 5, lettere a), n) e u) del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività di interesse generale:

– interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016,

n. 112, e successive modificazioni;

– cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2.3 L'Associazione ha come scopo principale la raccolta e la distribuzione gratuita di farmaci e materiale ospedaliero a favore delle persone più fragili, in Italia e all'estero, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Per il raggiungimento di tale finalità, l'Associazione:

a) promuove, coordina e realizza attività di raccolta, trasporto e donazione di medicinali, dispositivi medici e altri materiali sanitari a favore di persone in difficoltà, anche all'estero;

b) facilita, ove possibile, l'invio di tali beni attraverso viaggiatori solidali, singoli o organizzati, promuovendo un turismo responsabile e consapevole;

c) promuove campagne di sensibilizzazione e formazione sulla salute globale e sull'accesso ai farmaci;

d) promuove una cultura di solidarietà e di promozione del volontariato;

e) collabora con ONG, ODV, enti pubblici e privati per progetti umanitari in ambito sanitario.

2.4 L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

2.5 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie

attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Associati

3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, purché maggiorenni, che condividono le finalità e i principi ispiratori dell'Associazione e si impegnano a contribuire alla loro realizzazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

3.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

3.3 Sono associati coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal medesimo.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo esamina, entro sessanta giorni, la domanda presentata e delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3.4 In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della prima riunione successiva.

3.5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

3.6 La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 4 – Diritti e doveri degli associati

4.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

4.2 L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata a mezzo telematico all'Associazione.

4.3 Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

4.5 I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

4.6 Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, in osservanza della

normativa vigente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fatte salve le autodichiarazioni consentite dalla legge.

4.7 Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

4.8 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

4.9 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4.10 Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 5 – Perdita della qualità di associato

5.1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5.2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5.3 La qualifica di socio decade automaticamente qualora il socio non provveda al versamento della quota associativa annuale entro sei mesi dalla data stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. La quota associativa ha validità per l'intero anno sociale di riferimento, indipendentemente dalla data in cui viene effettuato il versamento.

5.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondanti dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5.6 L'eventuale riammissione di un ex socio è subordinata alla presentazione di una nuova domanda e alla valutazione del motivo che aveva determinato l'esclusione. In particolare, la riammissione può avvenire solo qualora i soci, valutata l'idoneità del richiedente a reintegrarsi nell'associazione, deliberino favorevolmente all'unanimità.

5.7 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6 – Sostenitori

6.1 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario all'Associazione.

6.2 I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

7.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive e hanno durata triennale.

7.2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

7.3 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

7.4 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità telematica, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

7.5 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro dei soci;
- b) Registro dei volontari;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali;

Art. 8 – Assemblea dei soci

8.1 L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

8.2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

8.4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

8.5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

8.6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano di età ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8.8 Il Segretario verbalizzante, di norma, è il Segretario dell'Associazione. In sua assenza o impedimento, il Presidente nomina per ciascuna riunione un altro socio con funzione di Segretario verbalizzante.

8.9 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, la regolarità delle deleghe e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8.10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di 24 ore dalla prima convocazione.

8.11 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8.12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8.13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8.14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante comunicazione telematica con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8.15 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti

consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8.16 L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto, tra le persone fisiche socie dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

9.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

9.4 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

9.5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9.6 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque almeno una volta per ogni esercizio, anche in modalità telematica, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci, oppure dietro domanda motivata di almeno tre dei suoi membri.

9.7 La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

9.8 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9.9 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea dei soci, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci, nonché relativamente alla decadenza e l'esclusione degli associati;
- m) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci che delibererà con maggioranze ordinarie;
- n) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;
- o) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

9.10 Il Consiglio Direttivo tiene, a cura del Segretario o di chi ha svolto le funzioni di Segretario (nel caso non venga nominato preventivamente), un libro delle proprie adunanze e deliberazioni sottoscritto dal Segretario e da chi ha presieduto l'adunanza.

Art. 10 – Presidente

10.1 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

10.2 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

10.3 Egli convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

10.4 Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi: compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

10.5 Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

10.6 In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

10.7 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 11 – Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

11.1 Al Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

11.2 Il Consiglio Direttivo decade inoltre:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea dei soci.

11.3 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione

dell'Assemblea dei soci, da celebrarsi nei successivi quindici giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

11.4 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

11.5 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà entro quindici giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci, da celebrarsi nei successivi quindici giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 12 – Segretario e tesoriere

12.1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

12.2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art. 9 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

12.3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di

dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

Art. 13 – Organo di controllo e Revisione legale dei conti

13.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dei soci dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

13.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dei soci dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da tre componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 14 – Risorse economiche

14.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore da:

- a) quote associative
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

14.2 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 – Esercizio finanziario

15.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

15.3 I documenti di bilancio sono redatti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

15.4 Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 16 – Pubblicità e trasparenza

16.1 Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali sono messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

16.2 Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 17 – Scioglimento

17.1 L'Associazione ha durata illimitata.

17.2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

17.3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

17.4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, non potranno essere divise tra gli associati ma saranno devolute, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, ad un'altra organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale affiliata all'ASI, o alla medesima ASI in quanto ente del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Disposizioni generali

18.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

18.2 Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore in quanto trattasi di Organizzazione di Volontariato.

Francesco Orfice

Aperto
Severino Orfice
Rita Orfice
Benedetta Orfice
Enrico Orfice
Rita Fraternali

